



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43/14 DEL 19.7.2016

Oggetto: Disegno di legge concernente "Modifica degli allegati 1 e 2 - prospetto degli equilibri e nota integrativa - alla L.R. n. 6 del 30.3.2016 - Bilancio di previsione finanziario 2016/2018".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio informa la Giunta che con il Decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, è stato modificato ed integrato lo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 relativamente al prospetto degli equilibri secondo l'allegato A (prospetto degli equilibri) al decreto medesimo.

Dalla rielaborazione del prospetto degli equilibri emerge un saldo positivo di parte corrente.

Il D. Lgs. n. 118/2011 - principio generale 16 e principio applicato 5.3.3 , 5.3.5 e 5.3.6 - prevede che una quota del saldo positivo di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, successivi a quello in corso di gestione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, e determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e dell'accertamento delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Ciò a condizione che l'Ente non abbia registrato un disavanzo in entrambi i due ultimi esercizi; a tal fine la norma prevede che il risultato di amministrazione sia determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate mentre non rileva il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, il disavanzo tecnico e quello derivante da debito autorizzato e non contratto.

Verificata la sussistenza di quest'ultima condizione, dall'analisi effettuata in base ai dati di rendiconto degli ultimi tre esercizi approvati, emerge che i valori del saldo del margine corrente in termini di competenza dei tre esercizi considerati siano sempre positivi e che la loro media, calcolata in base ai criteri sopra descritti, è pari a euro 410.887.567,93 (quota consolidata del margine corrente), come si evidenzia nella tabella che segue:

PROSPETTO A

Gestione di competenza		2012	2013	2014	Media
Accertamenti correnti (entrate titoli 1,2,3)	a	6.862.779.536,79	6.936.624.020,14	6.047.761.567,82	



Gestione di competenza		2012	2013	2014	Media
Spese correnti	b	6.136.942.129,11	5.782.048.339,46	5.716.131.102,57	
Spese rimborso prestiti	c	191.996.386,97	272.250.341,24	163.605.658,22	
Margine corrente competenza	d=a-b-c	533.841.020,71	882.325.339,44	168.024.807,03	528.063.722,39
Utilizzo avanzo di amministrazione	e	-	-	-	
Entrate non ricorrenti accertate	f	95.140.568,68	151.231.962,58	105.155.932,13	
Margine corrente utile per copertura investimenti	g=d-e-f	438.700.452,03	731.093.376,86	62.868.874,90	410.887.567,93

Inoltre, per le autonomie speciali, la norma prevede la possibilità di utilizzare una quota del margine corrente per la copertura di investimenti da imputare agli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione (non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio, sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione).

In tale caso, la quota del margine corrente utilizzabile, non può essere superiore al minor valore tra le seguenti medie:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza finanziaria;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa.

Entrambe le medie sono riferite ai dati registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi. La media di parte corrente in termini di competenza è calcolata al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni di spese parte corrente, mentre la media in termini di cassa è determinata al netto dell'utilizzo del fondo cassa e degli incassi delle entrate che non hanno dato copertura a pagamenti di spese parte corrente. I dati relativi al calcolo dei margini di parte corrente in termini di cassa sono illustrati nella tabella che segue:

PROSPETTO B

Gestione di cassa		2012	2013	2014	Media
Versamenti correnti (entrate titoli 1,2,3 - competenza e residui)	h	7.188.633.124,89	6.845.394.968,24	6.101.619.563,95	
Pagamenti correnti (spese titolo 1 - competenza e residui)	i	5.855.353.703,03	6.105.951.973,70	5.603.808.681,38	
Versamenti rimborso prestiti (spese titolo 3 - competenza e residui)	l	189.046.472,18	272.250.341,24	163.605.658,22	
Margine corrente cassa	m=h-i-l	1.164.232.948,68	467.192.653,30	334.205.224,35	655.210.275,78



Gestione di cassa		2012	2013	2014	Media
Utilizzo fondo cassa	n	-	-	442.412.602,62	
Incassi entrate non ricorrenti	o	133.183.141,75	144.993.383,60	82.287.218,65	
Margine corrente utile per copertura investimenti	p=m-n-o	1.031.049.807,93	322.199.269,70	190.494.596,92	387.584.826,90

Dall'analisi dei dati sopra indicati, benché risulti una media positiva del margine corrente di cassa, nell'anno 2014 si registra un margine corrente di cassa, al netto dell'utilizzo del fondo cassa, con un valore negativo.

Per quanto sopra detto, ciò non consente l'utilizzo del margine corrente per la copertura degli investimenti che comportino l'assunzione di impegni da imputare agli esercizi successivi a quelli ricompresi nel bilancio di previsione.

Il principio generale della competenza finanziaria potenziata n. 16 (All. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) fa comunque salvi gli impegni di spesa assunti dalle Autonomie speciali fino all'esercizio precedente a quello di adozione della riforma contabile, imputati agli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione.

Per quanto sopra esposto, con riferimento al prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio, allegato 9/6 del D.Lgs. n. 118/2011, si evidenzia quanto segue:

- anno 2016: al netto delle quote utilizzate del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa corrente, la parte di margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali è pari a euro 183.321.376,21. Gli impegni per investimenti pluriennali avviati nel 2016, anno in corso di gestione, e imputati all'esercizio 2016 trovano copertura con l'entrata accertata di cui ai titoli 4, 5 e 6 del bilancio ovvero con il saldo corrente dell'esercizio 2016 risultante dal prospetto degli equilibri;
- anno 2017: a fronte di un margine corrente di euro 551.936.260,95, la quota del margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali imputabili all'esercizio è pari a euro 410.887.567,93 (quota consolidata del margine corrente, come da prospetto A);
- anno 2018: come per l'esercizio precedente, a fronte di un margine corrente di euro 498.340.243,20, la quota del margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali imputabili all'esercizio è sempre la quota consolidata del margine corrente di euro 410.887.567,93.

A seguito di quanto sopra esposto, l'Assessore fa presente che l'elenco degli interventi finanziabili con il margine corrente è da riportare nell'allegato 7 della nota integrativa al bilancio di previsione (prospetto D) e che può essere autorizzata l'assunzione di impegni pluriennali da imputare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, nei limiti dei tetti di margine corrente sopra evidenziati per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.



Poiché, come sopra detto, il prospetto B - media del margine corrente in termini di cassa - evidenzia in uno degli anni considerati nella media un segno negativo, l'Assessore fa presente che non è possibile utilizzare il minor valore tra la media del margine corrente di competenza e la media del margine corrente di cassa per dare copertura ad investimenti pluriennali che comportano l'assunzione di impegni da imputare ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2016/2018. Per tali investimenti dovrà quindi essere trovata adeguata copertura secondo le modalità indicate nel principio applicato 4/2, punto 5.3.4.

Con l'aggiornamento del prospetto degli equilibri e rappresentazione del margine corrente, l'Assessore informa che si rende necessario adeguare la sezione Allegato 7 della Nota Integrativa dando evidenza, con il prospetto D, degli investimenti finanziabili dalla previsione del margine corrente (ex articolo 11, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio conclude che si rende necessario proporre all'esame e all'approvazione da parte della Giunta regionale il presente disegno di legge concernente "Modifica del prospetto degli equilibri e della nota integrativa allegati alla L.R. n. 6 del 30.3.2016 - Bilancio di previsione finanziario 2016/2018".

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge concernente "Modifica degli allegati 1 e 2 - prospetto degli equilibri e nota integrativa - alla L.R. n. 6 del 30.3.2016 - Bilancio di previsione finanziario 2016/2018" allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di adottare le opportune azioni, necessarie al rispetto dei tetti di copertura finanziaria dati dal margine corrente per le annualità del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e per le annualità successive.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci